



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Segretario Generale

CIRCOLARE/2023

A TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE
AI SOGGETTI INTERESSATI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

ALLA RSU

E, P.C. SINDACO

**Oggetto: Segnalazione condotte illecite, c.d "Whistleblowing"- D.lgs. n. 24 del 10/03/2023.
Novità, indicazioni operative e organizzative .
Piao 2023-2025 - Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi paragrafo 6.2.7 rubricato
Whistleblowing. Modifica**

Premessa

Si ricorda che la legge 190/2012 c.d. legge anticorruzione, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto giuridico del c.d. *whistleblowing*, cioè il dipendente/segnalante di condotte illecite in ambito lavorativo e le relative misure di tutela.

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", con efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023, all'art. 23, **abroga** espressamente l'art. 54-bis del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e l'art. 6, commi 2-ter e 2- quater, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinano la tutela sia del dipendente pubblico che privato che segnala illeciti, nonché l'art. 3 della legge 30 novembre 2017 n. 179, in tema di obbligo di segreto d'ufficio aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

Il suddetto decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele, ampliandole e modificandole, riconosciute al c.d. *whistleblowing*, cioè che è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambito lavorativo pubblico o privato.

Pertanto, con la presente circolare - che sostituisce integralmente la circolare n. 10 del 28.04.2022 avente ad oggetto "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - Nuova modalità di presentazione delle segnalazioni di illeciti, "Whistleblowing" - Atto organizzativo*"

1

Segretario Generale



adottata dal sottoscritto - si forniscono indicazioni organizzative, operative e di protezione per il dipendente o collaboratore del Comune di Campi Bisenzio che intenda segnalare illeciti in attuazione del nuovo dettato normativo di cui al D.lgs. n. 24/2023.

Conseguentemente sono stati aggiornati i contenuti dell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Segnalazioni di illecito - Whistleblowing".

Ambito soggettivo: Chi può segnalare (art. 3, D.lgs. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale "whistleblowing" beneficiando delle tutele previste dalla vigente normativa, coloro che operano nel contesto lavorativo del settore pubblico in qualità di:

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, e all'art. 3 del D.lgs. 165/2001;
- dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o concessionari di pubblico servizio;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione controllo vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Ambito oggettivo: Cosa si può segnalare (artt.1 e 2, D.lgs. 24/2023)

La segnalazione del c.d. *whistleblower* al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). potrà riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di ente pubblico, o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;



- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione potrà avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il c.d. *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- informazioni di violazioni compiute ivi comprese, le condotte finalizzate a dissimulare e/o occultare le violazioni, incluse quelle per le quali il segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile abbia, fondatamente e concretamente il sospetto che esse possano realizzarsi, nell'ambito del contesto organizzativo dell'ente con il quale è giuridicamente legato da uno dei rapporti giuridici qualificati, considerati dal legislatore.

Cosa non si può segnalare (art. 1 comma 2, D.lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione "*whistleblowing*" non è utilizzabile per:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti a rapporti di lavoro o di pubblico impiego con le figure sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al sopra citato decreto;
- segnalazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea.

Quando si può segnalare (art. 3, D.lgs. 24/2023)



La segnalazione può essere effettuata:

- in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico con l'Amministrazione Comunale;
- prima dell'inizio del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

Come si può segnalare (artt. 4-5-6-15, D.lgs. 24/2023)

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso vari canali:

1. canale interno;
2. canale esterno;
3. divulgazione pubblica;
4. denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

1. Segnalazione - canale interno (artt.4-5, D.lgs. 24/2023)

La scelta del canale di segnalazione non è discrezionale per il c.d. *whistleblower*, in quanto in via prioritaria dovrà essere utilizzato il canale interno e solo quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 D.lgs. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna, di cui al successivo par. 2.

La gestione delle segnalazioni interne è affidata al sottoscritto Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), che ne cura l'attività istruttoria e pone in essere gli atti necessari per l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, in particolare:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, qualora questa sia effettuata con modalità diverse dalla presentazione tramite piattaforma informatica;
- si rapporta con la persona segnalante, alla quale può richiedere, laddove necessario, delle integrazioni;
- da "corretto seguito" alle segnalazioni ricevute (a titolo esemplificativo e in particolare, rispetto delle tempistiche, riservatezza dei dati, valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità per poter accordare al segnalante le tutele previste);
- fornisce riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4

Segretario Generale



La segnalazione interna nel caso in cui sia presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), dovrà essere inoltrata entro sette giorni allo stesso RPC dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, vengono trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie che pervengono all'ente (segnalazioni@comune.campi-bisenzio.fi.it).

Le segnalazioni anonime ricevute saranno conservate con la relativa documentazione allegate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

La segnalazione interna potrà avvenire tramite:

- Piattaforma Informatica

Il Comune di Campi Bisenzio si è dotato da tempo di una piattaforma per le segnalazioni che consente la comunicazione diretta tra il segnalante ed il gestore della segnalazione, che con strumenti di crittografia garantisce la totale riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, coniugando a questi i requisiti di accessibilità e sicurezza in conformità con il dettato normativo.

Il [link](#) alla piattaforma è disponibile nella Sezione “Amministrazione trasparente”/“Altri contenuti”/“Prevenzione della Corruzione”/“Segnalazioni di Illecito - Whistleblowing”.
In tale sezione è possibile accedere anche alla normativa richiamata.

La piattaforma è altresì accessibile al [link](https://campibisenzio.wbisweb.it) <https://campibisenzio.wbisweb.it>.

L'interessato è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni interne al portale, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie ed il maggior numero possibile di quelle facoltative.

L'utilizzo della piattaforma informatica, consente a quest'ultimo di accedere alla propria segnalazione fino a 5 anni successivi alla data della segnalazione stessa, tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco (*key code*) che gli viene fornito all'esito della procedura effettuata.

Il *key code* non può essere replicato; si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura.

Il segnalante può verificare in qualsiasi momento e in totale autonomia lo stato di avanzamento delle segnalazioni inoltrate, consentendogli di scambiare messaggi o documenti direttamente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).



Si raccomanda al segnalante un comportamento collaborativo. Allo stesso si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornato il Prevenzione della Corruzione (RPC) in ordine alla evoluzione della propria segnalazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità.

- Servizio postale o a mano

La trasmissione potrà avvenire utilizzando il servizio postale o la consegna a mano.

Utilizzando tali modalità di segnalazione è necessario ai fini della protocollazione riservata, che la segnalazione sia composta di due parti ed inserita in due buste chiuse, così da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa:

- una busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- una busta con la segnalazione, possibilmente utilizzando l'apposito modello di segnalazione, che si fornisce in allegato alla presente, debitamente firmato in originale.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta/plico chiuso e sigillato, indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) - Piazza Dante, 36 - Campi Bisenzio - specificando sulla busta la dicitura "RISERVATA" e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno.

- Segnalazione verbale

La segnalazione potrà essere resa in forma orale alternativamente attraverso linee telefoniche con sistemi di messaggistica vocale, ovvero su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) fissato dal medesimo entro un termine di 3 (tre) mesi.

Nei suddetti casi, il contenuto della segnalazione verrà trascritto sempre a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) che provvederà anche a identificare il segnalante.

Non è invece ritenuto possibile inviare una segnalazione tramite posta elettronica ordinaria o PEC in quanto si ritiene che questi siano strumenti non adeguati a garantire la necessaria riservatezza.

Nel rispetto della riservatezza dei dati trattati, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) può avvalersi di personale per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) si venisse a trovare in una situazione di conflitto di interessi in ordine ad una segnalazione ricevuta verrà tempestivamente sostituito dal Vice Segretario dell'Ente a cui competerà la cura dell'intero procedimento.

2. Segnalazione - canale esterno (art. 6, D.lgs. 24/2023)



L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è ANAC ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 24/2023.

Il canale è utilizzabile solo qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista nell'ambito del contesto lavorativo l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo anche se obbligatorio non è attivo oppure, anche se attivato, non è conforme alla previsione dell'art. 4 del predetto Decreto - questa condizione non ricorre per il Comune di Campi Bisenzio -;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3. Divulgazione pubblica (art. 15, D.lgs. 24/2023)

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera f), D.lgs. 24/2023, per divulgazione pubblica s'intende "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*".

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dalla normativa se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- ha già effettuato una segnalazione esterna ad ANAC la quale non ha avuto riscontro entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. Denuncia all'autorità giudiziaria (artt. 1 e 2, 1 co. n.1, D.lgs. 24/2023)

7

Segretario Generale



Il decreto prevede che i segnalanti si rivolgano all'Autorità giudiziaria o contabile per denunciare la condotta illecita, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Più precisamente, il c.d. *whistleblower*, che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, anche nel caso in cui abbia effettuato la segnalazione è obbligato a denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Quindi, oltre all'obbligo di denuncia di reati procedibili d'ufficio previsti dalla normativa penale, il decreto n. 24/2023 prevede che il c.d. *whistleblower* segnali anche illeciti di cui agli artt. 1 e 2 del citato decreto.

Se il dipendente pubblico, che abbia denunciato un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 362 c.p., venga poi discriminato a causa della segnalazione, potrà beneficiare delle misure di tutela previste dal decreto, per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni incombono sugli uffici dell'Autorità davanti alla quale è sporta denuncia.

Le tutele del segnalante, c.d. Whistleblower e ampliamento misure di protezione (artt.12, 17 e 20, D.lgs. 24/2023).

Il sistema di protezione introdotto dal D.Lgs 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza (art. 12) - L'identità del segnalante, compreso qualsiasi altro elemento della segnalazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del c.d. *whistleblower*, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratti per legge al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e al D.lgs 33/2013;
- tutela da eventuali misure ritorsive (art. 17) - Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia "*qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (art. 2, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 24/2023). Per individuare le fattispecie che costituiscono ritorsioni si rinvia all'elenco di cui all'art. 17, comma 4 del D.lgs. n. 24/2023. L'eventuale adozione di misure ritorsive può essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo;
- limitazioni della responsabilità (art. 20) - Operano rispetto alla rivelazione e alla diffusione di talune categorie di informazioni quando ricorrono determinate condizioni;



- misure di sostegno da parte di Enti del Terzo Settore (art. 18) - E' istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno;
- divieto di rinunce e transazioni (art. 22) - Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, comma 4, del codice civile.

L'art. 3 comma 5 del D.lgs. 24/2023 prevede che le misure di protezione di cui al Capo III del predetto Decreto si applicano altresì:

- ai facilitatori ("*persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Perdita delle tutele (art.16, D.lgs. 24/2023)

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, "*... quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare*".

Trattamento dei dati personali (art.13, D.lgs. 24/2023)

Il D.lgs. n. 24/2023 richiama espressamente l'applicabilità della disciplina del trattamento dei dati personali effettuato, a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, e ss.mm.ii.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Segretario Generale

La presente circolare:

- costituisce modifica della misura specifica della sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del documento programmatico e di Piano Integrato di Attività ed organizzazione e, più precisamente al paragrafo 6.2.7 rubricato *Whistleblowing*.

- oltrechè pubblicata nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Segnalazioni di illecito - Whistleblowing", sulla rete intranet del Comune, inviata ai Dirigenti/Resp U.O.A. e alle Elevate Qualificazioni che, per le funzioni e attività di rispettiva competenza, cureranno l'organizzazione del recapito tracciato a tutti i soggetti che hanno instaurato e instaureranno un rapporto giuridico con il Comune di Campi Bisenzio.

Si procederà ad aggiornare il presente provvedimento qualora dovessero intervenire o rendersi necessari precisazioni a riguardo.

Allegati:

Modello di segnalazione Whistleblowing (servizio postale o a mano)
Informativa privacy

Link utili

[https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing;](https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing)
[https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9763.](https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9763)
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/sg>
<https://www.anticorruzione.it/-/faq-whistleblowing>

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott.ssa Grazia Razzino

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E DEL D. LGS. N. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA

10

Segretario Generale

Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante n. 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

tel. 055 8959403
email: g.razzino@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it